

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
"BASSA VALLE DEL VELINO"**

Premesso che:

- I territori dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino sono dislocati lungo la via Salaria, sono geograficamente confinanti e costituiscono un insieme omogeneo sia dal punto di vista geomorfologico che culturale con problematiche simili;
- In particolare, i Comuni in parola condividono una posizione critica connessa alla presenza della SS 4 Salaria che attraversa i capoluoghi comunali o ne lambisce il territorio, con conseguenti problemi di sicurezza stradale e di incolumità delle persone, nonché con analogia di problematiche amministrative connesse alla presenza di attività commerciali su tale arteria di grande traffico;
- Ulteriore esigenza comune è rappresentata dalla presenza, nel periodo estivo, di numerose persone e manifestazioni che interessano i territori comunali, con l'ovvia conseguenza di garantire una attività di controllo del territorio che ne consenta il pacifico e sicuro svolgimento;
- I Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni presentano gravi carenze di organico che non consentono di fronteggiare compiutamente tutte le esigenze rappresentate, specie laddove si ha a disposizione un'unica unità di personale che non può, talvolta, usufruire dei riposi previsti dalla legge e dal CCNL;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della L. 65/86 prevede la possibilità di realizzare forme associate di gestione del servizio di polizia locale tra Enti diversi al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e contenere i costi di funzionamento;

Dato atto che all'art. 9 della L.R. 1/2005 è previsto che, in coerenza con la L. 65/86, la Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni;

Considerato che il TUEL di cui al D. Lgs. 267/000 prevede, all'art. 30, la possibilità che più Enti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

Rilevato che al fine di stipulare il servizio in forma associata di cui ai provvedimenti sopra richiamati è necessario procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente atto;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Antrodoco e Borgo Velino costituiscono un ufficio intercomunale per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, dell'art. 1, comma 2, della L. 65/86 e dell'art. 9 della L. R. 1/2005.
2. La gestione convenzionata di cui al presente atto assume la denominazione di "Bassa Valle Del Velino"
3. La sede dell'ufficio è stabilita presso il comando della polizia municipale di Antrodoco, al quale, per motivi di efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune Capofila;
4. Al comune sede dell'Ufficio saranno rimborsate le spese sostenute per la disponibilità della sede e delle relative dotazioni strumentali, ripartite nella misura indicata dalla presente convenzione.

Art. 2

Contenuto della convenzione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane, tecniche ed informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai comuni in materia di polizia locale ai sensi delle norme vigenti.

I Comuni, inoltre, perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, dei comportamenti operativi e della modulistica in uso.

A tali fini, l'Ufficio associato, anche avvalendosi di professionalità interne ed esterne all'Ente, nel rispetto delle dotazioni finanziarie a disposizione, provvede:

- Allo studio e all'esame comparato dei regolamenti vigenti nei singoli Enti, nelle materie incidenti sull'attività di Polizia Locale;
- All'adozione di iter procedurali uniformi nei procedimenti amministrativi di competenza del servizio convenzionato;
- Allo studio e definizione di modulistica unificata per le attività operative e per i procedimenti amministrativi;

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti giuridici per i singoli Comuni convenzionati.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono ripartiti tra i singoli Enti in funzione del luogo nel quale è stata accertata la violazione.

Art. 3

Attività demandate al servizio associato

In attuazione della presente convenzione, il servizio associato provvederà all'espletamento di tutte quelle attività che i singoli Enti convenzionati hanno rimesso alla competenza dell'Ufficio Polizia Municipale.

Al fine di un più razionale ed economico assolvimento delle relative attività, presso la sede dell'Ufficio associato verranno centralizzati tutti i procedimenti che richiedono l'ausilio di dotazioni software e banche dati. Qualora più Enti siano in possesso di dotazioni software per la medesima finalità, a parità di funzioni verrà utilizzata quella che comporta il minor costo d'uso o di gestione.

Ai fini delle attività di cui al comma 1, il servizio associato procederà autonomamente all'acquisto di quanto necessario in termine di beni di consumo, utenze, cancelleria, dotazioni consumabili, i cui costi verranno ripartiti come di seguito previsto nel presente atto.

Art. 4

Obblighi degli Enti convenzionati

I comuni convenzionati si obbligano reciprocamente a conferire e garantire il personale necessario nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nel modo che segue:

- Comune di Antrodoco : n. 1 unità categ. D, n. 1 unità categ. C, n. 1 ausiliario del traffico categ. B
- Comune di Borgo Velino n. 1 unità categ. D

I predetti Comuni si impegnano a garantire ulteriori unità da conferire al servizio associato compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica secondo modalità e condizioni stabilite dal "Comitato di Indirizzo".

I suddetti Comuni inoltre promuovono la presentazione di progetti atti ad ottenere finanziamenti previsti da normative Regionali, Nazionali e Comunitarie per il potenziamento del Servizio Associato di Polizia Locale con assunzione di

personale a tempo determinato nel rispetto delle normative di settore.

I Comuni, con la sottoscrizione e del presente atto, conferiscono al servizio associato tutte le dotazioni strumentali in uso al servizio di polizia locale. I comuni conferiscono, altresì, al servizio associato una dotazione finanziaria per le attività e funzioni di competenza della polizia locale, pari alla media delle risorse stanziare in via previsionale nell'ultimo triennio, provvedendo a trasferire la stessa nella disponibilità del Comune capofila che assumerà i necessari atti di impegno di spesa. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'Ufficio associato, si conviene di operare una distinzione tra il rapporto organico e il rapporto di servizio dei dipendenti stessi.

Si conviene che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con i singoli Enti conferenti di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i comuni associati, nel rispetto delle intese di cui al presente atto.

Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio si attribuisce al responsabile del servizio individuato dalla conferenza dei Sindaci tra il personale dei Comuni associati, la responsabilità e la direzione dell'Ufficio Associato. La predetta responsabilità viene attribuita dal Sindaco del Comune capofila, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Al predetto dipendente, sulla base degli strumenti giuridici e contrattuali vigenti, sarà attribuito un compenso aggiuntivo il cui onere sarà ripartito tra gli Enti convenzionati sulla base del criterio di riparto delle spese di seguito indicato.

Ogni Ente convenzionato dovrà prestare la più ampia collaborazione al personale del servizio associato in termini di accesso a dati, notizie, informazioni, atti e documenti che siano ritenuti utili all'efficace espletamento del servizio ed al costante collegamento del servizio associato con i singoli Enti.

Ogni Amministrazione dovrà assicurare l'apertura presso il proprio Ente di uno sportello secondo modalità stabilite dal "Comitato di Indirizzo".

Art. 5

Costi di gestione

I costi di gestione dell'Ufficio Associato sono determinati in relazione ad una complessiva valutazione che investe l'apporto di ciascun Ente in termini di personale e attrezzature, la consistenza demografica del Comune, alle unità immobiliari, all'estensione territoriale, e vengono così ripartiti:

Comune di Antrodoto 75%;

Comune di Borgo Velino 25%;

Restano a carico di ciascun ente gli oneri relativi al personale conferito, con eccezione di quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario e per il compenso aggiuntivo per il responsabile del servizio.

La custodia, gestione, manutenzione delle attrezzature e dotazioni conferite al servizio associato fa capo al servizio stesso e i relativi oneri andranno ripartiti nelle misure percentuali sopra indicate, con esclusione del vestiario.

Compete al Comune capofila di Antrodoto prevedere in Bilancio le somme necessarie alla gestione del servizio associato, dandone comunicazione ad ogni singolo Ente, e attuare gli adempimenti contabili finalizzati alla ripartizione dei costi per ottenere i dovuti rimborsi dagli altri enti convenzionati al netto di eventuali contributi.

Il Comune capofila assumerà i provvedimenti di impegno di spesa necessari per garantire il funzionamento del servizio associato e il responsabile dello stesso provvederà alla rendicontazione delle relative spese ai fini del loro riparto.

Qualora un Comune provveda in pendenza della convenzione all'assunzione di personale di polizia locale Indeterminato o Determinato, conferirà lo stesso al servizio associato e ne sosterrà autonomamente i costi, fatta eccezione per il lavoro straordinario che sarà ripartito tra gli Enti nella misura percentuale sopra individuata. In caso di assunzione di personale l'Ente che vi ha proceduto otterrà una riduzione della percentuale di spesa a proprio carico pari al 30 % per ciascun agente assunto a tempo pieno e comunque fino ad un massimo del 50 %.

In ipotesi di assunzioni a tempo determinato o parziale le percentuali di cui al precedente comma sono applicate in proporzione al periodo di assunzione per il tempo determinato e in funzione del numero di ore settimanali per il tempo parziale.

Art. 6

Forme di consultazione

I comuni aderenti concordano di istituire una conferenza permanente di consultazione denominata "Comitato di indirizzo", costituita dai Sindaci dei Comuni e dal responsabile del servizio associato.

Tra i Sindaci verrà concordata un'alternanza temporale nella funzione di Presidente del Comitato di Indirizzo.

Il Comitato si riunirà in sedute ordinarie mensili ovvero ogni volta che uno dei componenti ne faccia richiesta al presidente di turno.

Il Comitato di Indirizzo stabilisce i criteri programmatici del servizio associato, le priorità e gli obiettivi, tenendo

conto delle indicazioni del responsabile del servizio e fatto salvo quanto specificatamente previsto dalle leggi vigenti per le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e dalla presente Convenzione.

Il Comitato di indirizzo verifica, poi, l'andamento generale del servizio e costituisce l'organismo di collegamento tra i vari Enti territoriali e il servizio Associato.

Il Comitato di indirizzo esprime poi un parere necessario e vincolante in relazione all'acquisto di beni e attrezzature che costituiscano investimento e ne disciplina la sorte in caso di scioglimento della convenzione.

Di ogni seduta del comitato di indirizzo è redatto verbale a cura del responsabile del servizio associato che vi prende parte.

Art. 7

Ausilio del segretario comunale

I segretari comunali degli Enti convenzionati, ove richiesti dal responsabile del servizio o dai Sindaci, presteranno ausilio tecnico giuridico necessario per l'efficienza e l'efficacia del servizio associato.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione ha durata di anni 3 (TRE) a decorrere dal 01/06/2019 o dalla sottoscrizione della stessa se successiva. Ciascun ente potrà recedere in vigenza della stessa con deliberazione del consiglio comunale che preveda, comunque, il pagamento delle spese allo stesso spettanti per il periodo maturato, ed una penale pari al 33% delle spese maturate, il cui importo andrà percentualmente decurtato da quanto dovuto dagli Enti rimanenti.

Il recesso avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo all'avvenuta comunicazione.

Art 9

Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati, la cui soluzione non trovi disciplina nel presente atto, dovrà prioritariamente essere risolta in via bonaria e transattiva.

Art 10

Adesione al servizio associato di altri Comuni

La richiesta di adesione di altri Comuni nella gestione associata del Servizio di Polizia Locale di cui alla presente convenzione, sarà presa in considerazione, valutata, consentita e gestita secondo la seguente procedura:

- Presentazione di una formale istanza scritta indirizzata al Comitato di indirizzo dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino nella quale sarà riportata la dotazione di personale, di veicoli, di attrezzature e strumentazioni che l'ente richiedente metterà a disposizione nella gestione associata del servizio, oltre all'indicazione dell'arco temporale per cui è richiesto l'ingresso che in ogni caso non potrà essere inferiore a due anni;
- Valutazione positiva da parte del Comitato di indirizzo dei Sindaci;
- Valutazione delle ripartizioni dei costi di gestione estrapolati tenendo conto dell'entità della popolazione dell'estensione territoriale del Comune richiedente. Tali dati andranno ripartiti percentualmente rispetto ai dati generali complessivi del territorio gestito in forma associata e da essi sarà estratto il dato medio che rappresenterà la percentuale di ripartizione dei costi di gestione che il comune entrante dovrà coprire;
- Valutazione di eventuali ulteriori adempimenti economici a compensazione di carenze di personale, di veicoli, di attrezzature e strumentazioni da confluire che saranno eventualmente stimati dal Comitato di indirizzo dei Sindaci;
- Deliberazione di Consiglio Comunale da parte dell'ente richiedente con la quale, alla luce delle condizioni sopra riportate, aderisce alla gestione associata del Servizio di Polizia Locale denominato "Bassa Valle del Velino" per la durata richiesta;
- Deliberazione di Giunta Comunale da parte dei comuni facenti parte del Servizio Associato di Polizia locale denominato "Bassa Valle del Velino" con la quale si accetta l'adesione del nuovo ente alla gestione associata del servizio di Polizia Locale per il tempo richiesto.

In caso di richiesta di proroga di adesione alla convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale la stessa dovrà pervenire entro 60 giorni dalla scadenza della stessa, oltre tale termine, si riterrà acquisito il mancato interesse al rinnovo.

La procedura di ingresso di un nuovo ente non andrà a modificare la convenzione già approvata tra i comuni aderenti al Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino se non per gli aspetti di ripartizione di costi di gestione, di personale, di veicoli, di attrezzature e strumentazioni esclusivamente per il tempo per cui è richiesto l'ingresso.

Art. 11
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni materia di imposta di registro.

COMUNE DI ANTRODOCO _____

COMUNE DI BORGO VELINO _____

